



IL SEGRETARIO COMUNALE

COMUNE DI CAVASSO NUOVO

Regolamento di programmazione per le medie strutture di vendita

Adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 19-02-2010

ART. 1 Natura e contenuti dei Criteri

1

ART. 2 Sfera di applicazione

ART. 3 La superficie di vendita

ART. 4 Indirizzi e obiettivi

ART. 5 Medie strutture di vendita minori

ART. 6 Medie strutture di vendita maggiori

ART. 7 Deroghe alla disponibilità di nuove autorizzazioni per medie strutture di vendita maggiore

ART. 8 Zone urbanistiche di insediamento delle strutture di medio dettaglio

ART. 9 Parametri di insediabilità urbanistica

ART. 10 Oggetto dell'autorizzazione amministrativa

ART. 11 Settori merceologici

ART. 12 Procedura per la presentazione delle domande di autorizzazione

ART. 13 Procedure per l'istruttoria comunale della domanda di autorizzazione

ART. 14 Casi di priorità nell'accoglimento delle domande

ART. 15 Revoca dell'autorizzazione

ART. 16 Apertura di nuovi punti vendita

ART. 17 Ampliamento del settore merceologico

ART. 18 Ampliamento della superficie degli esercizi di vendita

ART. 19 Riduzione della superficie degli esercizi di vendita

ART. 20 Trasferimento di sede

ART. 21 Concentrazione di più esercizi commerciali

ART. 22 Comunicazioni e D.I.A.

ART. 23 Sanzioni

ART. 24 Entrata in vigore del regolamento e sua validità

ALLEGATI

ART. 1 Natura e contenuti dei Criteri

1. Il presente regolamento contiene i criteri per l'insediamento sul territorio del Comune di Cavasso Nuovo delle medie strutture di vendita [come definite all'articolo 2, comma 1, lettera i) della Legge Regionale 5 dicembre 2005, n.29] e costituisce l'intervento di programmazione previsto in materia dall'art.12, comma 4, della medesima legge regionale.
2. Ai fini delle presenti disposizioni si intende:
 - ⇒ per "Legge", la Legge Regionale 5 dicembre 2005, n. 29, così come modificata dalla Legge Regionale 12 aprile 2007, n. 7 e dalla Legge Regionale 20 novembre 2008, n. 13;
 - ⇒ per "Regolamento", il Decreto del Presidente della Regione del 23 marzo 2007, n. 069/Pres.;
 - ⇒ per attività di "commercio all'ingrosso", l'attività di cui all'art. 2, comma 1, lett. a) della Legge;
 - ⇒ per attività di "commercio al dettaglio", l'attività di cui all'art. 2, comma 1, lett.b) della Legge;
 - ⇒ per "esercizi di vicinato", gli esercizi di vendita al dettaglio che non superano i 250 mq. di superficie di vendita;
 - ⇒ per "medie strutture di vendita minori", gli esercizi di vendita al dettaglio che hanno una superficie di vendita compresa tra i 251 mq. e i 400 mq.;
 - ⇒ per "medie strutture di vendita maggiori", gli esercizi di vendita al dettaglio che hanno una superficie di vendita compresa tra i 401 mq. e i 1.500 mq.;
 - ⇒ per "settori merceologici", quelli definiti dall'art. 3, comma 1 della Legge;
 - ⇒ per "DIA", la denuncia di inizio attività così definita dall'art. 27 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7;
 - ⇒ per "P.R.G.C.", il vigente Piano Regolatore Generale Comunale, redatto ai sensi dell'art. 29 della Legge Regionale 19 novembre 1991, n. 52 (e successive modifiche ed integrazioni);
 - ⇒ per "Criteri", i presenti Criteri di cui all'art. 12, comma 4 della Legge.
 - ⇒ per "Contingente", la disponibilità di nuove autorizzazioni per esercizi di medio dettaglio (calcolata secondo i parametri numerici introdotti dal Regolamento e suddivise per singolo settore merceologico) previste dai presenti Criteri.

ART. 2 Sfera di applicazione

1. Le disposizioni del presente regolamento si utilizzano per l'apertura, l'ampliamento, il trasferimento e la concentrazione delle medie strutture di vendita.
2. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano ai soggetti di cui agli artt. 4, 56 e 67 della Legge.

ART. 3 La superficie di vendita

1. La superficie di vendita di una media struttura di vendita (qualsiasi sia la sua dimensione) è l'area interna alla stessa o esterna (scoperta) ad essa funzionalmente collegata, alla quale ha accesso il pubblico, compresa quella occupata dai banchi, dalle scaffalature o quella comunque destinata a mostra o esposizione di merce posta in vendita.
2. Solo gli esercizi commerciali di medio dettaglio che pongono in vendita prodotti del settore non alimentare a basso impatto (così come definiti dall'art.2, 1° comma, lettera e. della Legge) possono anche utilizzare, come area di vendita, suolo privato a cielo aperto.
3. Tale superficie a cielo aperto si intende equiparata alla superficie di vendita interna agli edifici e su tale valore devono essere effettuate tutte le verifiche di congruità (sia per ciò che attiene la classe dimensionale dell'esercizio, sia per il rispetto degli standards di parcheggio).
4. Nel caso di un esercizio di cui al comma 2, l'area di contrattazione e di tenuta dei registratori contabili deve essere obbligatoriamente coperta.
5. Non rientrano nella definizione di cui al precedente comma 1:
 - a) le superfici destinate a magazzini, a depositi, a locali di lavorazione, agli uffici, ai servizi, l'area interna adibita a deposito carrelli, nonché l'area oltre le casse;
 - b) le superfici coperte di servizio destinate a gallerie, spazi comuni, porticati, servizi vari alla clientela purché non utilizzate per esposizione o vendita di merci.
 - c) le superfici relative agli esercizi e alle attività di cui al precedente articolo 2 comma 2.
 - d) Le vetrine dove avviene l'esposizione della merce e nelle quali non ha accesso il pubblico.
6. La superficie di vendita di una media struttura, suddivisa per settore merceologico, dovrà venire indicata nell'autorizzazione, fermo restando per l'operatore la piena autonomia nella distribuzione merceologica all'interno della struttura di vendita, ma nel rispetto delle norme igienico - sanitarie per il settore merceologico "alimentare".

ART. 4 Indirizzi e obiettivi

1. A completamento ed integrazione degli obiettivi fissati dalla Legge e dal Regolamento regionale, con il presente regolamento il Comune di Cavasso Nuovo si propone di realizzare i seguenti obiettivi generali:
 - a) migliorare il servizio al consumatore, affinché possa attuare le scelte in rapporto alla facilità, comodità e qualità del servizio, nonché alla qualità e prezzo del prodotto;

- b) favorire un reale processo di rinnovamento delle strutture commerciali esistenti attraverso un ampliamento delle dimensioni degli esercizi, tendendo all'aumento della produttività aziendale e alla salvaguardia dei livelli occupazionali;
- c) stimolare un ulteriore sviluppo del processo di riqualificazione generale della rete distributiva, anche attraverso un controllato aumento dei livelli concorrenziali tra le varie imprese e le varie forme distributive, con particolare riguardo alla specializzazione e concentrazione delle medie imprese insediate (e insediabili) nelle aree abitate;
- d) collegare in maniera sempre più salda la pianificazione commerciale a quella urbanistica, con particolare riguardo alla correlazione tra commercio e viabilità;
- e) favorire una crescita del fattore qualità, prima ancora della quantità del servizio, nel rispetto della vocazione delle singole aree, curando l'armonico inserimento delle iniziative nei contesti più idonei anche sotto i profili di accessibilità e fruibilità da parte del consumatore (anche a supporto delle opzioni turistiche sviluppate dal Comune);
- f) garantire al consumatore di poter ritrovare adeguati spazi di parcheggio in prossimità degli esercizi commerciali.

ART. 5 Medie strutture di vendita minori

1. L'apertura, l'ampliamento, il trasferimento e la concentrazione delle strutture di vendita di medio dettaglio minore (con superficie di vendita compresa tra 251 e 400 mq.), ai sensi di quanto prescritto dall'art. 12, comma 1, della Legge, sono soggetti a D.I.A.

ART. 6 Medie strutture di vendita maggiori

1. L'apertura, l'ampliamento, il trasferimento e la concentrazione delle strutture di vendita di medio dettaglio maggiore (con superficie di vendita compresa tra 401 e 1.500 mq.), ai sensi di quanto prescritto dall'art. 12, comma 2, della Legge, sono soggetti ad autorizzazione e alla relativa procedura del "silenzio-assenso".
2. La consistenza dell'intera rete distributiva relativa alle medie strutture di vendita maggiore, già autorizzate, viene riportata nell'Allegato "B" al presente regolamento.
3. Sia il contingente disponibile (di cui all'allegato "A"), sia l'elenco delle medie strutture di vendita maggiore (di cui all'allegato "B"), vanno costantemente aggiornati sulla base delle nuove aperture, delle cessazioni, trasferimenti, riduzioni e ampliamenti di superficie che intercorreranno sulla rete.

ART. 7 Deroghe alla disponibilità di nuove autorizzazioni per medie strutture di vendita maggiore

1. Fermo restando il disposto del primo comma del precedente articolo, nuove autorizzazioni per medie strutture di vendita maggiore, anche in deroga al numero riportato nell'allegato "A" al presente regolamento, potranno venir rilasciate [secondo quanto previsto dall'art. 8, comma 4, lett. a) del Regolamento regionale] fino al massimo di una nuova apertura di medie strutture di vendita maggiore (di entrambi i settori merceologici), quando questa sia inserita nella realizzazione di un progetto urbanistico comportante una consistente espansione residenziale (almeno 500 abitanti) e non vi sia già ubicata una media struttura di vendita del settore alimentare entro un raggio di 500 ml. in linea d'aria dalla sua perimetrazione.
2. L'apertura di detto esercizio commerciale di media struttura di vendita maggiore è subordinata alla effettiva realizzazione dell'intero progetto edilizio e non può essere oggetto di alcun trasferimento di sede.

ART. 8 Zone urbanistiche di insediamento delle strutture di medio dettaglio

1. L'insediamento delle medie strutture di vendita singole è ammesso secondo le indicazioni normative contenute nel vigente P.R.G.C.

ART. 9 Parametri di insediabilità urbanistica

1. L'apertura, l'ampliamento, l'aggiunta di merceologia, il trasferimento e la concentrazione delle medie strutture di vendita potranno avvenire solo se verranno rispettati tutti i parametri e le norme previsti dal vigente P.R.G.C., con particolare riguardo: alle zone urbanistiche di insediamento, alle distanze minime dalle strade, dagli edifici e dai confini, all'altezza dei manufatti, agli standard inerenti la superficie minima di parcheggio e agli accessi sulla viabilità principale e secondaria.

ART. 10 Oggetto dell'autorizzazione amministrativa

1. Agli effetti della legislazione vigente il Comune rilascia i seguenti tipi di autorizzazione amministrativa in materia di strutture di medio dettaglio commerciale maggiore:
 - a) all'apertura di nuovi esercizi;
 - b) all'estensione del settore merceologico;
 - c) all'ampliamento della superficie di vendita;
 - d) al trasferimento di sede degli esercizi;
 - e) alla concentrazione di più aziende in un unico esercizio.
2. Il rilascio dell'autorizzazione amministrativa da parte degli Uffici Comunali è subordinato, oltre che alla osservanza delle norme e delle direttive stabilite dai presenti criteri, al rispetto dei regolamenti

locali di polizia urbana, annonaria e igienico-sanitaria, nonché alle norme relative alla destinazione urbanistica e d'uso degli edifici.

3. Il rilascio dell'autorizzazione amministrativa, prevista al precedente comma 1, può essere concesso solo a chi sia in possesso di idoneo titolo abilitativo edilizio (permesso di costruire o titolo equivalente) o atto di disponibilità dei locali (che dovranno essere compatibili con un utilizzo a commercio al minuto dell'immobile).

ART. 11 Settori merceologici

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 1, della Legge vengono individuati i seguenti settori merceologici:
 - a) per generi alimentari;
 - b) per generi non alimentari;
 - c) per generi non alimentari a basso impatto.
2. I generi "non alimentari a basso impatto" non costituiscono un autonomo settore merceologico, ma fanno parte del settore merceologico "non alimentare".
3. Gli esercizi commerciali di medio dettaglio, in relazione ai settori merceologici di cui al comma 1, vengono suddivisi in:
 - a) esercizi autorizzati per il solo settore alimentare;
 - b) esercizi autorizzati per il solo settore non alimentare;
 - c) esercizi autorizzati per entrambe i settori (esercizi misti).

ART. 12 Procedura per la presentazione delle domande di autorizzazione

1. Le domande intese ad ottenere il rilascio di una autorizzazione, oltre alle dichiarazioni previste dalla Legge e di quanto indicato dal presente Regolamento, dovranno contenere tutta la documentazione prevista dall'allegato "C" al presente Piano.
3. Ai fini della valutazione dell'istanza vanno indicati e documentati nella domanda gli eventuali titoli di priorità, tra quelli previsti al successivo articolo 14.

ART. 13 Procedure per l'istruttoria comunale della domanda di autorizzazione

1. I procedimenti amministrativi previsti dai presenti Criteri sono regolati dalla Legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Entro 15 giorni dalla presentazione delle istanze gli Uffici provvedono ad avviare il procedimento e a chiedere eventualmente le integrazioni necessarie.

3. Le integrazioni richieste dovranno essere presentate entro 60 giorni dalla richiesta, nel caso di mancato rispetto di detto termine la richiesta di autorizzazione verrà diniegata per carenza di integrazioni.
4. Entro 45 giorni dal perfezionamento dell'istanza con tutte le integrazioni richieste gli Uffici rilasciano l'autorizzazione.

ART. 14 Casi di priorità nell'accoglimento delle domande

1. Le domande di autorizzazione previste dal presente Piano verranno esaminate quando complete di tutta la documentazione prevista dall'Allegato "C".
2. Nel caso di più domande concorrenti presentate al Comune in un arco temporale ristretto (pari cioè a 5 giorni lavorativi dalla presentazione della prima istanza), vengono stabiliti i seguenti criteri di priorità:

localizzazione della nuova attività all'interno di aree urbanistiche di centro urbano o storico;	20 punti
ampliamento della superficie di vendita (anche per concentrazione), con trasformazione dell'attività da esercizio di vicinato o di medio dettaglio minore in esercizio di medio dettaglio maggiore (con priorità maggior anzianità di servizio, nel caso di domande concorrenti);	max 10 punti
concentrazione di più esercizi preesistenti, provenienti anche da comuni appartenenti al medesimo bacino di gravitazione (di cui all'allegato "D" dei presenti Criteri), per la attivazione di una media struttura di vendita maggiore (con priorità per maggior anzianità di servizio);	max 10 punti
attivazione di un nuovo esercizio commerciale di media struttura di vendita maggiore da parte di aziende già attive sul territorio comunale da più di tre anni (con priorità per maggior anzianità di servizio);	max 10 punti
maggior superficie destinata a parcheggio.	20 punti
possesso dell'immobile destinato a sede dell'esercizio	40 punti

3. L'anzianità di servizio viene calcolata sulla base della data di rilascio del titolo amministrativo originario all'azienda richiedente ovvero, nel caso di subingresso, alla azienda autorizzata alla prima apertura.

ART. 15 Revoca dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione è revocata:
 - a) qualora il titolare non attivi l'esercizio di medio dettaglio di vendita entro un anno dalla data di rilascio dell'autorizzazione, salvo proroga autorizzata in caso di comprovata necessità;
 - b) qualora il titolare di un esercizio di medio dettaglio di vendita sospenda l'attività per un periodo superiore a dodici mesi;
 - c) qualora il titolare non risulti più provvisto dei requisiti previsti dagli artt. 6 e 7 della Legge;
 - d) nel caso di recidiva (intesa come violazione di una norma per due volte nel corso dell'anno solare, anche nel caso di avvenuto pagamento della sanzione) nella violazione delle prescrizioni in materia igienico sanitaria.
2. Nell'ipotesi di cui alla precedente lettera d) oltre alla revoca del titolo si applica la sanzione accessoria dell'interdizione alla attivazione di un nuovo esercizio per un periodo compreso tra un minimo di 6 e un massimo di 12 mesi.
3. L'autorizzazione viene altresì revocata limitatamente ad un settore merceologico, nel caso di possesso di entrambi i settori, qualora il titolare sospenda di fatto la vendita dei prodotti compresi in uno di essi per un periodo superiore ad un anno, ovvero non attivi la vendita dei prodotti compresi in un settore merceologico entro un anno dalla data di rilascio della relativa autorizzazione.

ART. 16 Apertura di nuovi punti vendita

1. Le autorizzazioni per nuove strutture di medio dettaglio maggiore potranno essere concesse secondo quanto di seguito indicato:
 - a) nei limiti numerici di Contingente scaturiti dalla applicazione dei calcoli contenuti nell'allegato "B" al Regolamento regionale (riportato nell'allegato "A" al presente regolamento);
 - b) nel rispetto di tutte le norme contenute nel P.R.G.C., con particolare riguardo alla compatibilità di destinazione d'uso commerciale al minuto della zona urbanistica di insediamento (così come evidenziato al precedente art. 8, comma 1) e al rispetto delle dotazioni minime di parcheggi;
 - c) quando vengano verificati l'impatto e la compatibilità dell'intervento proposto con il sistema viario di riferimento, con la struttura distributiva dell'area di attrazione commerciale, con la produzione di tutta la documentazione prevista dall'allegato "C" ai presenti Criteri.

ART. 17 Ampliamento del settore merceologico

1. L'autorizzazione all'ampliamento del settore merceologico in un esercizio di media struttura di vendita (con superficie superiore a 400 mq.) può essere concessa solo nel rispetto della disponibilità di contingente previsto nell'allegato "A".

ART. 18 Ampliamento della superficie degli esercizi di vendita

1. ampliamento di una media struttura di vendita entro il valore massimo del 50% della superficie originaria (e comunque non superiore a 1.500 mq. di vendita), è sempre autorizzato nel rispetto delle sole norme previste dai precedenti artt. 10 e 11, e non incide sulla disponibilità numerica prevista nell'allegato "A" ai presenti Criteri.
2. L'autorizzazione all'ampliamento della superficie di vendita oltre i 400 mq., e anche oltre il 50% della superficie originaria (e comunque non superiore a 1.500 mq. di vendita), di una media struttura di vendita deve essere concessa oltre che nel rispetto delle norme previste ai precedenti artt. 8 e 9, anche di quelle per le nuove aperture, di cui al precedente art. 16.
3. E' sempre autorizzato l'ampliamento della superficie di vendita oltre i 400 mq., e anche oltre il 50% della superficie originaria (e comunque non superiore a 1.500 mq. di vendita), qualora l'ampliamento avvenga per concentrazione di preesistenti esercizi appartenenti al medesimo settore merceologico e al medesimo bacino sovra comunale, di cui allegato "D".
4. Nell'ipotesi di un ampliamento della superficie di vendita che riqualifichi una media struttura di vendita come grande struttura di vendita, il Comune potrà incrementare la disponibilità di autorizzazioni di medio dettaglio contenuta nell'allegato "A".

ART. 19 Riduzione della superficie degli esercizi di vendita

1. Qualunque riduzione della superficie di vendita va comunicata al Comune e, nell'ipotesi di riduzione della superficie di vendita che riqualifichi una media struttura di vendita maggiore come esercizio di vicinato, il Comune potrà incrementare la disponibilità di autorizzazioni di medio dettaglio maggiore contenuta nell'allegato "A".
2. Nell'ipotesi di riduzione della superficie che riqualifichi una grande struttura di vendita come esercizio di medio dettaglio maggiore, il Comune non dovrà provvedere a ridurre la disponibilità di autorizzazioni di medio dettaglio maggiore contenuta nell'allegato "A", riassorbendola poi non appena si renda libera per revoca, rinuncia o per qualsivoglia altro motivo, un'autorizzazione per media struttura maggiore di vendita.

ART. 20 Trasferimento di sede

1. Il trasferimento di sede di un esercizio di media struttura di vendita è sempre concesso, purché avvenga nel rispetto dei parametri urbanistici, introdotti ai precedenti artt. 8 e 9;
2. In casi di forza maggiore o per altri gravi motivi può essere concesso il temporaneo trasferimento di un esercizio, anche in deroga alle norme e direttive dei presenti Criteri.
3. I trasferimenti di sede un esercizio commerciale, sono sottoposti a D.I.A. da presentarsi prima o contestualmente al trasferimento stesso.

ART. 21 Concentrazione di più esercizi commerciali

1. L'autorizzazione all'apertura di una media struttura di vendita maggiore per concentrazione di più esercizi commerciali precedentemente autorizzati può essere rilasciata, secondo le procedure indicate nei presenti criteri, nel rispetto delle seguenti condizioni:
 - a) gli esercizi oggetto della domanda di concentrazione, anche appartenenti a settori merceologici differenti, siano localizzati nei Comuni compresi tra quelli individuati dall'Allegato "D";
 - b) venga accertata l'effettiva attivazione degli esercizi utilizzati per la concentrazione;
 - c) la superficie commerciale da attribuire all'esercizio oggetto di concentrazione è quella risultante dalla sommatoria delle superfici originarie dei vari esercizi concentranti (risultante dagli atti aggiornati in possesso del/dei Comune/i di origine);
 - d) nella localizzazione della nuova struttura di vendita maggiore vengano rispettate le norme sui parametri urbanistici/parcheggio, introdotte ai precedenti artt. 8 e 9.
2. A seguito del rilascio della nuova autorizzazione si provvederà a comunicare, ai Comuni di origine degli esercizi oggetto della concentrazione, l'avvenuto rilascio dell'autorizzazione completo di elenco degli esercizi concentrati da revocare.
3. Le autorizzazioni relative agli esercizi oggetto della concentrazione decadono automaticamente, senza possibilità di recupero dell'autorizzazione e della superficie accorpata nelle disponibilità del Comune nel caso di media struttura di vendita minore, e/o, nel caso di esercizi di vicinato o di medio dettaglio di tipo di vendita minore il Comune di origine dell'esercizio è tenuto ad ordinarne la chiusura, con vincolo per il titolare e parenti affini entro il 2° grado antecedente la concentrazione di non riattivazione sul territorio comunale per un periodo di almeno quattro anni.

ART. 22 Comunicazioni e D.I.A.

1. Gli interessati devono dare comunicazione al Comune nelle seguenti fattispecie e nei termini di seguito indicati:
 - a) della sospensione dell'attività per un periodo superiore a 30 giorni e non superiore ad un anno; la comunicazione deve essere presentata almeno 10 giorni prima dell'inizio della sospensione e deve indicare il periodo di chiusura. Nei casi di forza maggiore e nel caso di gravi e circostanziati motivi, non imputabili all'operatore, questi può chiedere, anche più di una volta e senza il rispetto dei 10 giorni di preavviso, l'autorizzazione a sospendere l'attività per periodi non superiori a 6 mesi;
 - b) della cessazione dell'attività, entro 30 giorni dalla cessazione medesima, salvo quanto prescritto dal 4° comma dell'art. 38 della Legge;
 - c) della riduzione della superficie di vendita, entro 10 giorni dalla riduzione medesima;
 - d) della apertura di una gestione di reparto; la comunicazione deve essere presentata almeno 10 giorni prima della modifica richiesta.

ART. 23 Sanzioni

1. Le violazioni alle disposizioni del presente regolamento, non espressamente previste dagli artt. 79 e 80 dalla Legge, sono punite, ai sensi dell'art. 7 della L.R. 4/2003 con il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 250 a Euro 1.500.
2. In caso di recidiva, oltre alla irrogazione delle sanzioni amministrative aumentate fino ad un terzo previste dagli artt. 79 e 80 della Legge e dal precedente comma 1, il Comune dispone la sospensione della attività di vendita per un periodo compreso tra cinque e venti giorni. Qualora l'attività venga svolta durante questo periodo di sospensione, la fattispecie viene equiparata all'esercizio dell'attività senza il prescritto titolo autorizzatorio.

ART. 24 Entrata in vigore del regolamento e sua validità

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera di approvazione da parte del Consiglio Comunale.

ALLEGATO A

DISPONIBILITA' DI NUOVE AUTORIZZAZIONI PER MEDIE STRUTTURE MAGGIORI DI VENDITA

(ART.8 COMMA2)

Zona Commerciale	Settore merceologici	
	Alimentare	Non Alimentare / Non Alimentare a basso impatto
COMUNE DI CAVASSO NUOVO	1	2

ALLEGATI

ALLEGATO B

CONSISTENZA ED ORGANIZZAZIONE DELLA RETE DISTRIBUTIVA COMUNALE DELLE MEDIE STRUTTURE**MAGGIORI DI VENDITA**

(ART.8 COMMA 3)

MEDIE STRUTTURE DI VENDITA SUPERIORI A 400 MQ. - M2				
Ditta	Ubicazione	Zona Comm.le	Superficie di vendita (mq.)	Settore merceologico
-	-	-	-	-
TOTALE COMUNE			0	N.ro 0 Alimentare N.ro 0 Non Alimentare

ALLEGATO C

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA PER APERTURA, AMPLIAMENTO DELLA SUPERFICIE DI VENDITA, TRASFERIMENTO DI SEDE, CONCENTRAZIONE ED AGGIUNTA DI SETTORE MERCEOLOGICO DI MEDIE STRUTTURE MAGGIORI DI VENDITA

(ART.14 COMMA 1)

1. Planimetria dell'area di insediamento della iniziativa, in scala almeno 1:500, con l'indicazione, oltre che dell'immobile, anche della viabilità esistente, di quella programmata, dell'accessibilità e dei parcheggi. Per le attività del settore alimentare e misto dovranno essere anche evidenziate le aree di servizio vincolate al punto vendita (secondo quanto previsto ai commi 1 e 2 dell'allegato D al Regolamento regionale)
2. Planimetria della struttura che si intende utilizzare o realizzare, in scala non inferiore a 1:250, riportante i dati identificativi dell'immobile stesso (estremi del permesso a costruire - P.A.C. o altro documento utile che evidenzi gli estremi della domanda di P.A.C., o della concessione edilizia già concessa), nonché le destinazioni d'uso di aree e locali con specificate, in particolare: la superficie di vendita e la superficie coperta complessiva.
3. Estratto del Piano regolatore da cui si evinca la conformità urbanistica dell'area di insediamento (ad uso commerciale), nonché, qualora l'attività ricada all'interno di un Piano Attuativo di Iniziativa Privata (o di un P.R.P.C.), del non superamento dei limiti dimensionali previsti per il medio dettaglio.
4. Qualunque altro documento o elemento informativo che il richiedente ritenga utile allegare per la valutazione della propria domanda

ALLEGATO D

**INDICAZIONE DEI COMUNI APPARTENENTI AL BACINO DI UTENZA SOVRACOMUNALE AI FINI DEL
RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI DI CONCENTRAZIONE**

(ART.23-1° COMMA-LETTERA A)

Bacino sovracomunale n. 7: oltre che dal Comune di CAVASSO NUOVO è formato anche da seguenti Comuni:

1. Andreis
2. Arba
3. Barcis
4. Castelnovo del Friuli
5. Cimolais
6. Claut
7. Clauzetto
8. Erto e Casso
9. Fanna
10. Frisanco
11. Maniago
12. Meduno
13. Montereale Valcellina
14. Pinzano al Tagliamento
15. San Giorgio della Richinvelda
16. Sequals
17. Spilimbergo
18. Tramonti di Sopra
19. Tramonti di Sotto
20. Travesio
21. Vajont
22. Vito d'Asio
23. Vivaro

THE HISTORY OF THE

REIGN OF

CHARLES THE FIRST

BY

JOHN BURNET

OF

SCOTLAND

IN

SEVEN VOLUMES

THE SECOND

AND LAST

OF THE

WORK

PRINTED

IN

1704